

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2018.30

Decisione del 20 aprile 2018
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dagli avv.ti Andrea Taormina e Nadine
Wantz,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Visti:

- la decisione del 2 ottobre 2017 intitolata "Informazioni, consegna di documenti, sequestro di valori patrimoniali e sequestro di mezzi di prova" emanata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nell'ambito di un procedimento penale a carico di B. e ignoti, concernente la relazione bancaria n. 1 presso la banca C. intestata a A. (act. 1.1);
- il reclamo del 2 marzo 2018 interposto da A. davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la suddetta decisione (act. 1);
- la risposta del 14 marzo 2018, con la quale il MPC ha comunicato a questa Corte di aver dissequestrato la relazione di cui sopra in data 12 marzo 2018, ragione per cui la procedura sarebbe divenuta priva d'oggetto (act. 3 e 3.1);
- la replica del 26 marzo 2018, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 6), con la quale la ricorrente chiede la messa a carico delle spese giudiziarie al predetto e un'indennità di fr. 18'444.60 a titolo di ripetibili (act. 5).

Considerato:

- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione;
- che mediante reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);
- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
- che nella misura in cui è titolare della relazione sequestrata (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati), la reclamante è legittimata a ricorrere;
- che, con decreto del 12 luglio 2014 (act. 3.1), il MPC ha dissequestrato la relazione della reclamante;

- che, alla luce di quanto precede, il gravame è divenuto privo d'oggetto, come del resto rilevato da entrambe le parti (v. act. 3 e 4);
- che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31);
- che il MPC sostiene che "una preventiva presa di contatto con l'MPC da parte della reclamante avrebbe permesso a quest'ultima di venire a conoscenza dello stato di avanzamento dell'inchiesta nonché degli esiti dell'analisi finanziaria, ciò che avrebbe evitato l'inoltro del reclamo in questione, che ha comportato solo un inutile aggravio di lavoro, di tempo e, infine, di costi, i quali – stante la condotta processuale appena descritta – si chiede vengano interamente accollati alla reclamante" (v. act. 3 pag. 2);
- che queste considerazioni non possono essere condivise, già solo per il fatto che la reclamante, venuta a conoscenza del sequestro del suo conto soltanto in data 20 febbraio 2018, disponeva di un termine per ricorrere di 10 giorni a partire da tale data (v. act. 1 pag. 3 e seg.);
- che il decreto di dissequestro è intervenuto solo il 12 marzo 2018, dopo un'approfondita analisi della documentazione bancaria da parte del MPC (v. act. 3 pag. 2);
- che la reclamante ha quindi correttamente esercitato il suo diritto di ricorso, per cui nulla le può essere rimproverato a tal proposito;
- che, in definitiva, essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito al fatto che il MPC ha, nel frattempo, dissequestrato la relazione della reclamante, dopo avere accertato l'estraneità della relazione in questione per rapporto alla fattispecie indagata (act. 3 pag. 2), le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1228; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2013, n. 1777; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea, 2011, n. 569)
- che in concreto non si riscuotono quindi emolumenti giudiziari;
- che il MPC deve altresì versare alla reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP);

- che, giusta l'art. 12 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la difesa della parte che rappresenta, precisato che l'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi;
- che, con nota d'onorario presentata in sede di replica, la reclamante postula un indennizzo di fr. 18'444.– corrispondenti a 51.95 ore di lavoro remunerate ad una tariffa oraria di fr. 450.– per quanto riguarda le prestazioni fornite dall'avv. Andrea Taormina e a fr. 300.– per quelle fornite dalla praticante (MLaw) Nadine Wantz (v. act. 5.1);
- che, secondo la prassi del Tribunale penale federale, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9);
- che tale prassi è stata avallata dal Tribunale federale nella DTF 142 IV 163;
- che l'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta di massima a fr. 100.– (sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2);
- che anche quest'ultima prassi è stata avallata dal Tribunale federale (v. sentenza 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2);
- che in concreto, non presentando la causa particolari difficoltà, va applicata una tariffa oraria di fr. 230.– per le prestazioni dell'avv. Taormina ed una di fr. 100.– per quelle fornite dalla praticante Nadine Wantz;
- che giusta l'art. 20 cpv. 1 RSPPF, applicabile nella fattispecie per analogia (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011 consid. 4.5.3), di regola, l'indennità per gli interpreti oscilla tra 80 e 120 franchi all'ora e i traduttori sono indennizzati secondo la loro nota di onorario, ma al massimo secondo la tariffa applicabile alle prestazioni fornite da traduttori o revisori incaricati dall'Amministrazione federale;
- che in concreto la tariffa oraria per le traduzioni elencate nella nota d'onorario va fissata a fr. 100.–;

- che nella nota d'onorario, alla data 2 marzo 2018, sono state esposte 6.5 ore per "Drafting and finalising the complaint, call with client and telephone conversation with client" e 5.5 ore per "Draft of complaint, internal meetings, review of file and telephone conversation with client" (v. act. 5.1);
- che tale dispendio orario risulta eccessivo, soprattutto tenuto conto di quanto già fatturato per la stesura stessa del reclamo (4.5 ore in data 28 febbraio 2018 e 6.5 ore in data 1° marzo 2018), dell'ingiustificato e sproporzionato numero di contatti telefonici con la cliente e del fatto che solo una parte dei compiti formativi dello studio legale nei confronti dei propri praticanti (v. DTF 134 II 329 consid. 6.2.2), che implicano per loro natura il controllo e la correzione da parte dell'avv. Taormina del lavoro da essi svolto, possono essere caricati nell'onorario;
- che solo 5 ore, a una tariffa oraria di fr. 230.—, vengono ritenute giustificate per quanto concerne le prestazioni fornite il 2 marzo 2018, nonché per la breve replica (seppur non separatamente fatturata) del 26 marzo 2018;
- che, tenuto conto di quanto precede, il dispendio orario legato alle prestazioni necessarie fornite dall'avv. Andrea Taormina ammonta a 18.3 ore (1.5 ore l'8 febbraio 2018; 2 ore il 20 febbraio 2018; 0.5 ore il 22 febbraio 2018; 2 ore il 23 febbraio 2018; 2 ore il 26 febbraio 2018; 0.8 ore il 27 febbraio 2018; un'ora il 28 febbraio 2018; 3.5 ore il 1° marzo 2018; 5 ore il 2 e il 26 marzo 2018) mentre quello di Nadine Wantz ammonta a 21.7 ore (2,5 ore il 22 febbraio 2018; 5.2 ore il 26 febbraio 2018; 3 ore il 27 febbraio 2018; 4.5 ore il 28 febbraio 2018; 6.5 ore il 1° marzo 2018);
- che a questo vanno aggiunte 4.95 ore per traduzioni;
- che, in definitiva, l'onorario viene fissato a fr. 6'874.— ($[18.3 \times 230] + [21.7 \times 100] + [4.95 \times 100]$), IVA esclusa, dato che la reclamante ha il proprio domicilio all'estero (v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS.641.20).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla reclamante un importo di fr. 6'874.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 20 aprile 2018

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv.ti Andrea Taormina e Nadine Wantz
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).